

Convenzione tra Unione ARO2 BT. e _____ S.R.L. per l'affidamento della concessione di progettazione, costruzione e gestione di un complesso impiantistico per il trattamento della F.O.R.S.U. da realizzarsi nel Comune di Andria (Bt) per ARO 2 in C.da Torre della Guardia nel Comune di Andria. mediante lo strumento della finanza di progetto. - CIG 6764730FC7

Repubblica Italiana

<data_pres_stipula>, in Andria alla Via Bovio n. 74, presso la sede operativa dell'Unione ARO2 BT avanti a me dott. Giuseppe Borgia, Segretario Generale dell'Unione ARO2 BT

intervengono

Concedente - UNIONE ARO2 BT., con sede in Andria, Piazza Umberto I, partita IVA 90095970720, in persona del Dirigente Tecnico, ing. Antonio Dibari, in esecuzione della delibera di Giunta ARO2 BT n. 3 del 26/01/2016, di seguito nel presente atto "Concedente",

Concessionario - S.R.L., con sede in, via, iscritta al registro delle imprese di con il numero di iscrizione, codice fiscale e partita IVA, avente capitale sociale di Euro, interamente versato, in persona del presidente del consiglio di amministrazione, amministratore delegato e legale rappresentante nato a il giorno domiciliato in, via....., in esecuzione della delibera del consiglio di amministrazione di data, già Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra Bio-ener S.p.A. (capogruppo), Green Project S.r.l. (mandante), Amut S.p.A. (mandante), Austep-Austeam Environmental Protection S.p.A. (mandante), Edil.Co. s.r.l. (mandante), di seguito nel presente atto "Concessionario".

Detti componenti, della cui identità personale e validità del certificato di firma io Segretario Generale sono certo, mi chiedono di ricevere la presente convenzione disciplinante i rapporti inerenti la concessione di progettazione, costruzione e gestione mediante lo strumento della finanza di progetto di un complesso impiantistico

per il trattamento della F.O.R.S.U da realizzare, ai sensi dell'art.153, commi 19 e 21, D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., sui fondi ubicati in C.da "Torre della Guardia" in Comune di Andria, censiti al catasto dei terreni al Fg. n. 11 P.lle. n. 245 e 249, di proprietà del Comune di Andria per la miglior intelligenza del quale premettono:

- che in data 09/12/2015 prot. n. 480, il costituendo raggruppamento temporaneo di imprese tra le imprese Bioener S.p.A. e Green Project S.r.l. ha presentato una proposta per la progettazione, realizzazione e successiva gestione di un complesso impiantistico per il trattamento della F.O.R.S.U. nell'ambito del Comune di Andria, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 19 dell'articolo 153 del D.lgs. n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni;

- che detta proposta è comprensiva del progetto preliminare delle opere, del Piano Economico Finanziario asseverato, dello schema di convenzione destinato a regolare i rapporti tra le parti, del documento contenente la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché delle garanzie prescritte dalla sopra richiamata normativa;

- che con deliberazione di Giunta ARO2 BT n. 4 del 01/03/2016 la proposta è stata dichiarata di pubblico interesse ed è stato approvato il relativo progetto preliminare;

- che in data 10 maggio 2016, prima dell'indizione della gara, in conformità alle indicazioni della Determinazione ANAC n.10 del 23/09/2015 ed ai sensi e per gli effetti del comma 1-bis dell'art. 14-bis della L. 07/08/1990 n. 241, si è tenuta una Conferenza Preliminare di Servizi;

- che in data 27/07/2016 è stato pubblicato sulla GUCE, nelle forme di legge, il bando di gara per l'affidamento della concessione con diritto di prelazione per il promotore, per quanto in oggetto, ai sensi dell'art.183 del D.lgs. n. 50/16, nel frattempo entrato in vigore sulla base del sopra richiamato progetto preliminare;

- che, a seguito dell'esperimento della gara, con determinazione n. 78 del 11/09/2017 è stata accolta la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commis-

sione di gara in favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra Bioener S.p.A. (capogruppo), Green Project S.r.l. (mandante), Amut S.p.A. (mandante), Edil.Co. s.r.l.. (mandante), la cui offerta tecnica ed economica è risultata adeguata in base ai parametri di valutazione delle proposte, predeterminati nel bando di gara, subordinandone l'efficacia alla verifica dei requisiti prescritti ai sensi dell'art. 95 del DPR 207/2010 e all'acquisizione dei documenti a verifica delle dichiarazioni prodotte in sede di gara;

– che la RTI aggiudicataria medesima ha dimostrato il possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando e dalla vigente normativa sui contratti pubblici per cui il Concedente ha proceduto all'aggiudicazione definitiva della concessione di cui trattasi alla stessa, alle condizioni di cui al progetto preliminare, nonché alle condizioni tecnico, giuridiche ed economiche contenute nell'offerta presentata in sede di gara dalla società aggiudicataria;

– che in data la società Bioener ha trasmesso la dichiarazione di impegno alla costituzione di una società di progetto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 184 del D.Lgs. n. 50/2016;

– che l'aggiudicataria della gara, con atto in data, rep.n. a cura del Notaio di, registrato a il al n.serie 1T, ha costituito una società di progetto, ai sensi dell'articolo 184 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., denominata S.r.l., il che subentra ope legis nel rapporto di concessione divenendo essa stessa il Concessionario;

– che l'equilibrio economico finanziario relativo alla concessione di cui al presente contratto, si basa sui presupposti e sulle condizioni di seguito indicate, ai sensi ed in applicazione dell'art. 19 della L. 9.8. 2013, n. 98, nonché, ove qui non citati, su quelli previsti nel testo della presente convenzione:

a) permanere della durata della concessione proposta dal concessionario in sede di offerta di gara;

b) permanere del regime fiscale (IVA, TRIBUTI LOCALI ecc.) vigente al mo-

mento della presentazione della proposta;

c) mantenimento, da parte della Concedente, per quanto di sua pertinenza, della tipologia e delle caratteristiche dei servizi previsti in ogni loro aspetto, avendo gli stessi costituito la base della redazione del piano economico-finanziario e dell'offerta avanzata da parte del Concessionario, nonché della valutazione di finanziabilità del progetto da parte degli istituti finanziatori;

d) assenza di variazioni del progetto esecutivo richieste dal concedente comportanti incrementi dell'investimento anche durante la fase di esecuzione delle opere, fatte salve quelle dipendenti da carenze, errori ed omissioni di progettazione imputabili al concessionario;

e) permanere dell'attuale quadro normativo e assenza di nuove norme legislative e/o regolamentari che stabiliscano nuovi adeguamenti normativi degli impianti ovvero più gravose condizioni per l'esercizio delle attività oggetto della concessione;

f) assenza di eventi determinati da cause di forza maggiore, compresi gli atti vandalici, che determinino interventi non programmati né programmabili di ripristino degli impianti e che non risultino coperti da idonea polizza assicurativa.

- che l'alea economico-finanziaria della gestione, perdurando i presupposti di cui sopra, e al netto dell'intervento di modifiche di tali presupposti dovuti a fatti o atti della Concedente, è convenuta integralmente a carico del Concessionario, così come i rischi connessi con la fase di progettazione e di esecuzione delle opere da realizzare sulla base del progetto preliminare proposto dal Concessionario ed approvato dalla Concedente;

tutto ciò premesso,

i contraenti sopraindicati convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1. PREMESSE

Le premesse e gli atti sopra richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Costituiscono, inoltre, parte integrante e sostanziale del presente contratto:

- A. il progetto preliminare dell'impianto;
- B. il capitolato prestazionale dei servizi di gestione;
- C. il piano economico finanziario asseverato;
- D. lo schema di contratto di conduzione gestione e manutenzione tra il concessionario e la eventuale società di gestione relativo al costruendo impianto oggetto del progetto preliminare.

ART. 2. DEFINIZIONI

Agente indica la Banca o altro Ente Finanziatore ai sensi del contratto di finanziamento;

Autorizzazioni indica l'insieme delle autorizzazioni, dei permessi, delle licenze e delle concessioni che, in base alla Normativa Vigente (come di seguito definita), sono necessari per la realizzazione degli Interventi (come di seguito definiti);

Caso Base di PEF iniziale indica il piano economico finanziario di cui alle definizioni posto alla base della convenzione di concessione alla data della sua sottoscrizione;

Caso Base di PEF indica il modello del Piano Economico Finanziario predisposto alla base del processo di revisione della concessione qualora si sia verificata un'alterazione delle condizioni di equilibrio economico finanziario al fine di ristabilire il rispetto del TIR di progetto e del DSCR del caso base di PEF iniziale;

Codice indica il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,

Concedente indica [↑] come meglio specificato in premessa;

Concessionario indica l'aggiudicatario della gara, al quale subentra di diritto e senza che ciò possa costituire cessione della Convenzione, la Società di Progetto (come di seguito definita);

Concessione indica il complesso degli atti e delle attività previste dalla presente Convenzione;

Consegna delle aree indica il momento in cui il Concessionario, a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo viene immesso nel possesso delle

aree per la realizzazione delle opere oggetto della Concessione;

Contratto di finanziamento indica il Contratto che verrà stipulato con i Finanziatori per l'erogazione degli importi necessari secondo quanto previsto dal Piano Economico Finanziario;

Convenzione indica la presente convenzione ed i suoi allegati;

Cronoprogramma indica il programma predisposto dal Concessionario, contenente l'indicazione delle fasi e dei tempi di realizzazione delle attività di progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e collaudo degli Interventi; che si allega al presente sotto lettera "A"

Debito Erogato indica l'importo onnicomprensivo di volta in volta dovuto dal Concessionario agli Enti Finanziatori ai sensi del contratto di finanziamento e dei documenti finanziari definiti nel Contratto di finanziamento per il rimborso delle linee di credito in linea capitale, nonché per il pagamento di interessi, commissioni, spese, breakage costs e importi dovuti per la risoluzione del contratto di headging;

Direttore Lavori indica il soggetto designato dal Concessionario, con il compito di verificare la conformità degli Interventi eseguiti a quanto previsto dal Progetto Esecutivo (come di seguito definito) e dalla Convenzione;

Disciplinare Tecnico Gestionale indica i documenti allegati al presente atto sotto le lettere "B" e "D" all'art. 1 della presente Convenzione, contenenti la disciplina tecnica e amministrativa dei Servizi (come di seguito definiti) che dovrà svolgere il Concessionario sino alla scadenza della Convenzione;

DSCR indica, per ciascun periodo di riferimento, il parametro Debt Service Cover Ratio, pari al rapporto tra i flussi di cassa generati/attesi dal progetto e l'ammontare a servizio del debito per quota capitale e quota interessi da rimborsare in tale periodo di riferimento;

Energia termica ed elettrica indica l'energia sotto forma di calore ed elettricità, ottenuta dal processo di combustione di un combustibile e/o ottenuta tramite l'ausilio di fonti rinnovabili o assimilate (come definite all'art. 1 della L.10/91);

Enti finanziatori indica gli istituti di credito e/o gli investitori istituzionali e/o gli altri finanziatori, ivi compresi i fondi, che finanzieranno la realizzazione degli Interventi, attraverso l'erogazione di un finanziamento su base *project finance* e/o la sottoscrizione di obbligazioni o altri titoli di debito, ivi incluso ogni istituto che di volta in volta dovesse diventare parte dei predetti rapporti finanziari, in conformità alla relativa documentazione finanziaria;

Equilibrio Economico-Finanziario indica il raggiungimento, da parte del Concessionario, dell'Equilibrio Economico Finanziario della Concessione a remunerazione dell'investimento e dell'attività di gestione dei Servizi; misurato attraverso i Parametri Finanziari e determinato dall'insieme dei presupposti e delle assunzioni contenute nel Piano Economico-Finanziario;

Esercizio annuale indica ciascun periodo annuale di applicazione del contratto;

Esercizio e manutenzione dell'impianto indica, come definito dal D.P.R. n. 412/93 art. 1 p.to n) "*il complesso di operazioni che comporta l'assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione dell'impianto, attraverso le attività di conduzione, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, controllo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di uso razionale dell'energia e di salvaguardia ambientale*", nonché, nel rispetto di eventuali regolamenti sanitari e prescrizioni del Concedente;

Evento favorevole indica qualsiasi evento, non imputabile al Concessionario, che genera una variazione positiva dei Parametri Finanziari;

Evento sfavorevole indica qualsiasi evento, non imputabile al Concessionario, che genera una variazione negativa dei Parametri Finanziari;

Fase Transitoria indica il periodo compreso tra la data di avvio della concessione e l'emissione del certificato di Collaudo dei lavori e la messa in esercizio dell'impianto;

Fase a regime indica il periodo che decorre dalla cessazione della Fase Transitoria sino alla scadenza della concessione, durante il quale il Concessionario dovrà

garantire la gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria del complesso impiantistico;

Forza maggiore indica ogni evento o circostanza al di fuori del ragionevole controllo del Concessionario, sia esso derivante da fenomeni naturali o da condotte od omissioni umane, non previsto né prevedibile al momento della presentazione dell'offerta e non superabile se non attraverso il ricorso a mezzi eccezionali, da cui derivi per il Concessionario l'impossibilità, anche temporanea, in tutto o in parte, di adempiere le proprie obbligazioni ai sensi della presente Convenzione;

Impianto Impianto biogas con una linea produttiva alimentata a FORSU per lo sfruttamento del biogas prodotto da trasformare in biometano, nonché il successivo compostaggio aerobico del digestato, come risultante dal progetto definitivo;

Lesione dell'Equilibrio Economico Finanziario Indica la variazione dei presupposti e delle condizioni di equilibrio del piano economico finanziario di cui alle premesse e previste nel testo della convenzione che diano luogo ad una variazione del TIR di progetto rispetto al livello previsto nel Piano Economico Finanziario;

Manutenzione ordinaria come definito dal D.P.R. n. 412/93, art.1, punto h), si intende l'esecuzione delle operazioni specificamente previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti, dalle norme di buona tecnica e dai regolamenti vigenti, che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportano l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo di uso corrente;

Manutenzione straordinaria come definito dal D.P.R. n. 412/93, art.1, punto i), si intendono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto;

Oneri per la sicurezza costi degli apprestamenti, delle misure preventive

e protettive, dei DPI, degli impianti di protezione in genere, dei mezzi e servizi di protezione collettiva, delle procedure, dello sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti, delle misure di coordinamento, finalizzati alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori, indicati nell'importo della concessione. Detti oneri si riferiscono a:

- costi della sicurezza per i rischi da interferenze nell'esecuzione del servizio, determinati nel DUVRI, ed indicati come costo annuo fisso;
- costi della sicurezza per eventuali lavori a misura su elenco prezzi rientranti nel Titolo IV del D.Lgs.n. 81/08;

Parametro Finanziario indica il TIR (come di seguito definito), assunto come misuratore dell'Equilibrio del Piano Economico-Finanziario;

Periodo di Rimborso indica l'arco temporale entro il quale le linee di credito erogate ai sensi del Contratto di Finanziamento dovranno essere rimborsate ai termini e condizioni di cui al contratto di finanziamento stesso;

Piano Economico-Finanziario indica il piano economico-finanziario asseverato, presentato con l'offerta di gara, relativo ai costi di gestione, ai costi per gli Interventi, alle quote di ammortamento e ai ricavi previsti dall'attività di gestione; tale piano economico e finanziario è stato elaborato dal Concessionario sulla base, tra l'altro dei presupposti di cui alle premesse e del permanere delle seguenti condizioni di base che ne determinano l'equilibrio:

- (i) del piano degli investimenti previsti per la realizzazione degli Interventi;
- (ii) di ipotesi circa i costi operativi e di manutenzione ordinaria;
- (iii) delle imposte e delle tasse dovute dal Concessionario, a qualunque titolo;
- (iv) della durata della Concessione;
- (v) della durata del periodo di costruzione, come prevista dal Cronoprogramma;
- (vi) dei ricavi derivanti dalla prestazione dei Servizi per tutta la durata della Convenzione, ivi incluse le incentivazioni connesse con l'immissione in consumo dei biocarburanti;
- (vii) del flusso di cassa disponibile per il servizio del debito (inteso come differenza

tra tutti i ricavi operativi e tutti i costi monetari non finanziari) e per la remunerazione dell'investimento;

(viii) degli ammortamenti dei beni

(ix) del Parametro Finanziario;

Progetto indica il progetto che il Concessionario ha presentato , nel rispetto della tempistica prevista dal Cronoprogramma, in conformità a quanto previsto dal Codice e dal Regolamento (come di seguito definito), il quale dovrà contenere tutti gli elementi richiamati dalle predette disposizioni;

Regolamento indica il D.P.R. 5.10.2010, n. 207

Riequilibrio: indica le procedure, i parametri e le modalità per il ripristino dell'equilibrio Economico Finanziari

Responsabile della concessione per conto del Concedente Il soggetto che assume le funzioni e i compiti del Responsabile del Procedimento designato dal concedente durante le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione, così come definito dall'art. 10 del DPR 207/2010;

Società di Progetto (SPV) indica la società che sarà costituita, ai sensi dell'art. 184 del Codice, per la realizzazione della Concessione e per la successiva prestazione dei Servizi, la quale subentra automaticamente al Concessionario della presente Concessione assumendone tutti i diritti e gli obblighi ivi previsti;

Sostituto indica il soggetto che potrà subentrare nell'esecuzione della Concessione su designazione dei Finanziatori, a seguito di inadempimento del Concessionario ed alla minacciata risoluzione della Convenzione da parte del Concedente;

TIR di progetto indica il tasso interno di rendimento del progetto, pari, di volta in volta, al tasso che rende nullo il valore attuale netto dei flussi finanziari del progetto indicati nel prospetto dei flussi di cassa di cui al Piano Economico-Finanziario ed alla relativa relazione di sintesi.

ART 3 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha ad oggetto l'affidamento da parte dell'Unione ARO2 BT, di seguito indicato più brevemente come "Concedente" al Concessionario in via esclusiva, della progettazione definitiva, esecutiva e della realizzazione di un impianto biogas, con una linea produttiva alimentata a FORSU con lo sfruttamento del biogas prodotto da trasformare in biometano, nonché il successivo compostaggio aerobico del digestato con l'introduzione del CER 20 02 01 come strutturante per produrre compost di qualità e successiva gestione economica e funzionale dell'impianto medesimo;

In particolare la Concedente affida alla Concessionario, quanto segue:

- 1) la progettazione definitiva ed esecutiva delle opere edili e degli impianti, da redigersi ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in conformità, sviluppando il progetto preliminare dell'impianto approvato dal concedente ai sensi dell'art. 27 del medesimo decreto;
- 2) la realizzazione, sotto la diretta ed esclusiva responsabilità della concessionaria, delle opere edili e degli impianti in conformità al progetto esecutivo che sarà elaborato dalla società concessionaria ed approvato dal concedente;
- 3) la gestione e lo sfruttamento economico dell'impianto nei modi più oltre dettagliati nella presente convenzione, in conformità al progetto gestionale ed al relativo capitolato prestazionale;
- 4) la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto e di ogni suo componente edile e impiantistico realizzato in attuazione della presente convenzione, per l'intera durata della concessione, in conformità a quanto espressamente previsto dal piano di manutenzione che farà parte del progetto esecutivo e dalla presente convenzione.

Tutte le opere e gli impianti verranno progettati e realizzati con l'obiettivo di ottenere il massimo contenimento dei consumi energetici e, laddove possibile, di consentire l'utilizzazione di fonti energetiche alternative.

ART. 4. MODALITA' DI REALIZZAZIONE E DESTINAZIONE ECONOMICA E FUNZIONALE DELL'OPERA

Le parti convengono che l'opera venga realizzata a completa cura, onere del concessionario, con mezzi finanziari anticipati dal Concessionario stesso, il quale provvederà alla progettazione ed alla realizzazione dell'opera secondo quanto previsto dal progetto, dall'uso a cui la stessa è diretta e secondo le regole dell'arte, nonché alle attività di manutenzione e gestione necessarie, sostenendo le connesse spese di investimento e recuperando tali oneri, compresi quelli finanziari, attraverso i previsti ricavi derivanti dalla gestione economica e funzionale dell'impianto.

ART. 5 DURATA DELLA CONCESSIONE DI GESTIONE

La concessione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto e avrà durata fino al termine della gestione delle opere pubbliche realizzate, durata pertanto convenuta in anni 28 complessivi.

E' previsto un tempo massimo di 36 mesi per il completamento delle fasi di redazione ed approvazione della progettazione dell'impianto e per la sua esecuzione e relativo collaudo, antecedente l'inizio delle attività di gestione.

Eventuali, ulteriori investimenti che saranno sostenuti dal Concessionario, a seguito di normative entrate in vigore successivamente alla presentazione dell'offerta in sede di gara, oppure di specifiche richieste aggiuntive da parte della Concedente, il cui valore sarà convenuto tra le parti e il cui importo, ai sensi del successivo articolo 29, sia tale da rendere necessario un riequilibrio del piano economico finanziario allegato alla presente convenzione, potranno giustificare un prolungamento della durata del contratto, nella misura necessaria ad ammortizzare tali ulteriori investimenti sostenuti dal Concessionario.

Parimenti la durata della concessione sarà estesa per il periodo corrispondente ad eventuali ritardi nella realizzazione del progetto a causa di ritardi nel rilascio delle necessarie Autorizzazioni, o nella realizzazione delle opere, non dovuti a negligenza, colpa o a fatto in ogni caso ascrivibile al Concessionario, o per sospensioni dovute a causa di forza maggiore, anche in fase di gestione o per fatto della Concedente, in combinato disposto con la previsione di cui all'art. 29 della presente Con-

venzione.

ART. 6. COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE

Il Concedente si obbliga a costituire, a titolo strumentale al fine di agevolare finanziariamente l'operazione di cui si tratta, successivamente all'approvazione del progetto esecutivo, a favore del Concessionario, che accetta, il diritto di superficie, sull'area interessata dalla realizzazione del complesso impiantistico, area graficamente rappresentata in tinta rossa sulla planimetria che si allega alla presente convenzione onde formarne parte integrante e sostanziale.

La parte Concedente, ai sensi e per gli effetti dell'art.30 del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380, esibisce il certificato di destinazione urbanistica, rilasciato dalla competente Autorità comunale di Andria in data prot. n....., che si allega al presente atto sotto la lettera "... " e dichiara che dalla data di rilascio del detto certificato fino a oggi non sono intervenute modifiche degli strumenti urbanistici.

La durata del diritto di superficie avrà termine alla scadenza della concessione.

Gli oneri correlati alla formale costituzione del diritto de quo incluse le spese tecniche, saranno a integrale carico del Concessionario che indicherà lo studio notarile presso il quale verrà rogato il relativo atto di costituzione del diritto medesimo.

Le parti si riservano fin da ora di stipulare ulteriori atti di carattere ricognitivo con la specificazione dei dati catastali delle singole opere realizzate, al fine di dare adeguata pubblicità nei registri immobiliari.

In relazione agli immobili che saranno realizzati al di sopra di tale area, il concessionario potrà trasferirne la proprietà superficiaria, una volta costituita, a terzi, secondo le norme infra precisate, nello stesso regime giuridico e per il tempo residuo di durata del suddetto diritto di superficie.

Tutti gli impianti e le opere fisse o mobili, realizzati dal Concessionario in forza del presente atto, nonché tutte le attrezzature, macchinari, accessori e pertinenze e quant'altro costruito ed installato dal medesimo concessionario o dai suoi aventi

causa nel complesso immobiliare oggetto del presente atto, diverranno, di diritto, di proprietà del Concedente al momento della estinzione del diritto di superficie per scadenza della concessione senza corrispettivo alcuno o indennizzo da parte del Concedente medesimo.

Nel caso in cui durante il periodo di decorrenza della concessione e del diritto di superficie, si abbia, per cause fortuite o di forza maggiore non imputabili al Concessionario o suoi aventi causa, il perimento della costruzione, il Concessionario stesso o i suoi aventi causa avranno diritto di scelta tra la risoluzione del presente atto, con restituzione dell'area libera alla disponibilità della Concedente, o la ricostruzione dell'opera o della parte di essa venuta meno. La relativa scelta dovrà essere fatta dal Concessionario, entro 90 (novanta) giorni dalla data dell'evento in accordo con l'Agente in rappresentanza degli istituti di credito finanziatori ai sensi del Contratto di Finanziamento, affinché siano rispettati gli obblighi assunti ai sensi del Contratto di Finanziamento.

A titolo di corrispettivo per la costituzione del diritto di superficie di cui sopra, le parti convengono un valore complessivo, per ogni anno, di euro 100.000,00 oltre oneri fiscali, che saranno pagati dal Concessionario in rate annuali di uguale importo, fatta salva la rivalutazione annuale delle stesse sulla base di un tasso prestabilito del 1,5% annuo, che comportano un corrispettivo complessivo per tutta la durata della concessione di € comprensivo della rivalutazione sopra indicata e degli oneri fiscali.

La prima rata sarà pagata dal Concessionario contestualmente alla sottoscrizione dell'atto notarile di costituzione del diritto di superficie e le rate successive saranno pagate entro la scadenza di ogni annualità successiva alla data di stipulazione dell'atto stesso.

Le parti espressamente convengono che in alcun modo tali somme potranno essere utilizzate dal Concedente come crediti compensativi nei confronti delle prestazioni e dei servizi svolti dal Concessionario a favore del Concedente medesimo.

Nel caso di sostituzione del Concessionario per una delle cause previste dall'articolo 176 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. o da altra normativa vigente al momento, nonché per quanto espressamente previsto dal presente atto, il Concessionario si impegna a trasferire alla società subentrante il diritto di superficie/proprietà superficiale per la durata residua, ad un corrispettivo pari alla sommatoria delle rate rivalutate non ancora scadute, da corrispondersi alle scadenze sopra indicate.

ART 7. CANONE DI CONCESSIONE

Le parti concordano che il Concessionario, tenuto conto del valore degli investimenti di cui si farà carico per la realizzazione dell'impianto, degli oneri connessi con la gestione dello stesso, dei servizi che assicurerà al Concedente e della valorizzazione attribuita al diritto di superficie che sarà costituito a suo favore del Concedente medesimo, non sarà tenuto a corrispondere alcun canone per l'affidamento della concessione.

ART. 8. AMMORTAMENTO INVESTIMENTI

L'investimento complessivo necessario per la realizzazione di quanto forma oggetto della presente concessione è previsto in euro _____ oltre IVA, di cui euro _____+ IVA per gli oneri della sicurezza.

L'importo stimato delle attività di progettazione, per tutte le fasi progettuali, verifica del progetto definitivo ed esecutivo, direzione lavori e collaudo, coordinamento per la sicurezza e ogni altra attività tecnica, ammonta, per l'intero complesso impiantistico ad euro _____ oltre IVA.

L'importo stimato delle spese inerenti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria e di gestione funzionale del complesso impiantistico, per tutta la durata della gestione ammonta ad euro _____ oltre IVA nella misura di legge.

Detti costi sono meglio indicati nel piano economico finanziario presentato in sede di gara e allegato al presente contratto sotto la lettera " _____ ", quale parte integrante e sostanziale di esso.

La quota media annuale di ammortamento del costo di realizzazione delle opere è specificatamente indicata nel piano economico finanziario suddetto.

Il valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, al termine della concessione, è pari ad euro zero.

I crediti dei soggetti finanziatori hanno il privilegio generale sui beni mobili del concessionario ai sensi dell'articolo 2745 del codice civile, nonché ai sensi del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..

ART. 9. CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE

A fronte delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente atto, il Concedente, riconosce al Concessionario, quale corrispettivo dell'investimento quanto segue:

- a) il diritto di gestire funzionalmente il complesso impiantistico per l'intera durata della concessione, incamerando i ricavi di esercizio;
- b) il diritto di acquisire, dalla Concedente, i conferimenti delle quantità di rifiuti previste dal progetto, raccolte nello svolgimento delle proprie attività di gestore del servizio ambientale per i Comuni della Provincia BAT (Barletta Andria Trani), nell'ammontare annuo di 55.000 ton. di FORSU (CER 20.01.08) (con una tolleranza in più o in meno del 10%), oltre a 12.000 ton. di verde (CER 20.02.01), (con una tolleranza in più o in meno del 10%), per l'intera durata della concessione; per ogni tonnellata conferita il Concedente corrisponderà al Concessionario, la tariffa prevista dal piano economico finanziario e dal relativo contratto di conferimento, secondo la tipologia di rifiuto, con revisione annuale dei prezzi nella misura del 2,5%. Almeno sei mesi prima il Concedente, si impegna a confermare i quantitativi da trattare per il semestre successivo, in relazione ai conferimenti sopra indicati.

I conferimenti avverranno nei quantitativi previsti dal Progetto, con cadenza giornaliera, durante il normale orario lavorativo (dalle 7-17 nei

lavorativi e dalle 7 alle 13 nei prefestivi), attraverso mezzi gommati auto-scaricanti, presso l'Impianto, secondo la tipologia di rifiuto.

- c) Il diritto di acquisire da terzi FORSU a tariffe di mercato, qualora non venga raggiunta la saturazione dell'impianto, con i conferimenti, come sopra predeterminati, del Concedente.

I corrispettivi dovuti al Concessionario, per i servizi di cui al precedente punto b), saranno pagati dal Concedente su presentazione di fatture bimensili anticipate, in acconto sui quantitativi concordati semestralmente, con conguaglio da effettuare nel primo bimestre successivo all'anno di gestione. Il pagamento sarà dovuto a 30 giorni data fattura fine mese. I pagamenti dei corrispettivi si effettueranno nel rispetto dell'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii. mediante bonifico presso uno dei conti correnti bancari o postali dedicati.

Il Concedente si impegna a rispettare le scadenze e le modalità di effettuazione di tutti i pagamenti previsti dal presente contratto.

Qualora la saturazione dell'impianto non venga raggiunta a causa di conferimenti della concedente inferiori ai quantitativi sopra indicati e qualora le tariffe di mercato che saranno all'epoca applicabili siano inferiori a quelle riconosciute dal concedente, qualora ciò determini un'alterazione dell'equilibrio del piano economico finanziario, sfavorevole al concessionario, con una variazione dei parametri finanziari al di sotto dei livelli previsti nel piano economico finanziario nella percentuale infra determinata, le Parti dovranno adeguare il PEF medesimo rinegoziandone le relative modalità di riequilibrio ai sensi e per gli effetti di cui al successivo articolo 29.

ART. 10. ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Concessionario si impegna a provvedere, a propria cura e spese:

- a) alla progettazione definitiva ed esecutiva delle opere oggetto del presente atto nonché a fornire la propria collaborazione e la re-fusione integrale delle spese sostenute dal Concedente in relazione alle attività di verifica dei progetti ai

sensi degli artt. 44 e seguenti del DPR n. 207/2010 e s.m.i. nonché degli oneri di collaudo statico, tecnico-funzionale e tecnico-amministrativo

- b) all'ottenimento di autorizzazioni, certificati, permessi nulla-osta o altri titoli abilitativi e quant'altro sia necessario per la costruzione e successiva gestione ed utilizzo dell'impianto, ivi compreso quanto occorrente al fine della prevenzione incendi ed i certificati di conformità degli impianti di cui alla vigente normativa e l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) che dovrà essere intestata al Concessionario in quanto gestore dell'impianto.
- c) al reperimento delle risorse economiche necessarie a dar completamente corso all'iniziativa assumendosi i relativi costi finanziari ed alla successiva gestione, conduzione e manutenzione dell'impianto;
- d) all'esecuzione, con finanziamento a proprio carico e nessun onere escluso, di tutte le opere a regola d'arte in conformità al progetto approvato, compresi gli oneri di allaccio delle utenze e l'accatastamento, garantendo il rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, di sicurezza, delle entità economiche, nonché della tempistica prevista dal relativo cronoprogramma;
- e) alla nomina del Progettista, Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, del Direttore dei lavori e, del Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, oltre al pagamento delle relative prestazioni professionali;
- f) alla gestione ed allo sfruttamento economico, per tutta la durata del contratto, del complesso impiantistico. A tal fine, al termine della fase realizzativa dell'impianto, il Concessionario, provvederà ad avviare la fase di gestione economica e funzionale dell'impianto stesso;
- g) al pagamento degli oneri connessi con l'espletamento della procedura e delle operazioni di collaudo statico, tecnico-funzionale e tecnico-amministrativo;
- h) ad osservare tutte le disposizioni di legge e regolamentari vigenti, che disciplinano la costruzione di opere del tipo di quelle oggetto del presente contratto, sia nella fase di progettazione, che in quella di esecuzione e

gestione, con particolare riguardo al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ed esecuzione;

- i) ad osservare le vigenti norme comunitarie, nazionali, regionali e regolamenti comunali in materia di impianti del tipo di quello realizzato;
- j) a provvedere con le scadenze e le modalità stabilite nel piano di manutenzione a corredo del progetto esecutivo, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto in ogni suo componente e sino alla scadenza della concessione.
- k) al pagamento dell'importo offerto per l'acquisizione del diritto di superficie, nonché di tutti i canoni, imposte, diritti, tariffe per la fornitura di acqua, energia elettrica, altri servizi, nonché quant'altro necessario per la progettazione, costruzione e gestione delle opere in oggetto;
- l) alla stipula, a propria cura e spese delle polizze assicurative e delle fidejussioni di cui al presente contratto;
- m) alla consegna, dell'impianto e relative pertinenze e dipendenze alla Concedente, al termine della concessione, in buono stato manutentivo e conservativo, compatibilmente con l'usura legata all'utilizzo dell'opera per la durata della concessione;
- n) al rispetto, in ogni fase della concessione, di tutte le leggi, regolamenti, contratti di lavoro e norme vigenti di tutela dei lavoratori, per quanto attiene al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia assistenziale, previdenziale e antinfortunistica;
- o) all'assunzione degli oneri inerenti la sicurezza sui luoghi di esecuzione dei lavori;
- p) all'assunzione degli oneri connessi con la conduzione e la gestione delle attività da svolgere per lo sfruttamento economico del complesso impiantistico;
- q) all'assunzione degli oneri connessi con la stipulazione del presente contratto, del contratto relativo alla costituzione del diritto di superficie, compresi quelli di

natura fiscale e tecnica, quali frazionamenti, accatastamenti, registrazioni, spese notarili;

- r) al pieno rispetto della legge 136/2010 e ss.mm.ii., in tema di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti all'esecuzione del presente contratto.
- s) al conferimento dei rifiuti in altro sito debitamente autorizzato e individuato dallo stesso Concessionario qualora, l'impianto oggetto della presente concessione dovesse restare chiuso, in tutto o in parte. Nell'ipotesi in cui tale situazione fosse determinata da fatto attribuibile a colpa, omissione o negligenza del Concessionario i relativi costi dovranno essere sostenuti dallo stesso e il Concedente dovrà essere manlevato da ogni responsabilità nonché esonerata da ogni onere al riguardo.

Il Concessionario, assume comunque a suo carico ogni possibile rischio di carattere economico conseguente a errori ed omissioni relativi alla fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, anche manutentivi, nonché alla fase di gestione e sfruttamento economico del complesso impiantistico, fatte salve le circostanze attribuibili a negligenza o colpa del Concedente o ad eventi di forza maggiore.

ART. 11. ULTERIORI OBBLIGAZIONI ED ONERI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si obbliga inoltre:

- a) all'esecuzione di tutte le prestazioni tecnico-professionali necessarie all'espletamento di pratiche amministrative presso gli enti pubblici preposti; sono perciò da intendersi a carico del Concessionario tutte le incombenze tecnico-professionali necessarie per la regolarizzazione delle documentazioni PROVINCIA, REGIONE, ARPA, ISPESL, ASL, PREFETTURA, UTIF, VV.F., inerenti gli impianti da esso gestiti (libretto matricolare, messa a terra, licenza di esercizio depositi di combustibile, ecc.);
- b) all'assunzione della titolarità dell'AIA in qualità di gestore dell'impianto;
- c) all'assunzione delle funzioni di Terzo Responsabile dell'esercizio e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici, così come definito

all'art. 1 lett. O) del D.P.R. 26.8.1993, n. 412, sul quale ricadranno le eventuali sanzioni previste dalla legge 9.11.1991, n. 10 con l'obbligo di compilare e tenere aggiornati i libretti di centrale.

- d) all'assunzione su di sé della responsabilità esclusivamente della predisposizione, della compilazione, della presentazione agli Enti preposti, della conservazione dell'aggiornamento di tutti i documenti amministrativi e autorizzativi previsti dalla vigente legislazione per gli Interventi e gli impianti oggetto della Concessione, sia per opere e impianti eventualmente nuovi, ristrutturati o modificati dal Concessionario medesimo, che per quelli preesistenti ma comunque affidati in Concessione.
- e) all'assunzione su di sé della responsabilità e dei relativi oneri in ordine allo smaltimento, conformemente alla legislazione vigente, di tutti i rifiuti prodotti a seguito delle attività di realizzazione, di esercizio e di manutenzione svolte a favore dell'impianto oggetto della Concessione.
- f) All'assunzione su di sé della responsabilità e dei relativi oneri per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria secondo quanto stabilito dal piano di manutenzione redatto a corredo del progetto del complesso impiantistico.
- g) all'assunzione su di sé della responsabilità e dei relativi oneri per la segnalazione al Committente delle eventuali situazioni impiantistiche in difformità alle norme di buona tecnica e/o di legge, allegando normative inerenti.
- h) all'assunzione su di sé della responsabilità e dei relativi oneri per l'aggiornamento degli schemi e dei disegni degli impianti esistenti, dandone immediata comunicazione al Concedente, aggiornando gli archivi cartacei ed informatici dello stesso.
- i) all'assunzione su di sé della responsabilità per la gestione e trattamento reflui;
- j) all'impegno, non appena ne venga a conoscenza, a informare il Concedente in relazione a ogni evento o circostanza che possa dar luogo a sospensione o indisponibilità dell'impianto, con indicazione della relativa causa e

delle misure che il Concessionario intende adottare per evitare o limitare tale evenienza e i conseguenti danni e ritardi;

Le comunicazioni di cui ai precedenti paragrafi saranno indirizzate al Responsabile della concessione

ART. 12. ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE.

La Concedente consente sin d'ora la eventuale costituzione di garanzie reali sulla proprietà superficaria ovvero sui manufatti realizzati e oggetto di gestione da parte del concessionario, nel rispetto dei termini di durata del diritto medesimo e dei vincoli di destinazione d'uso dell'opera, con esclusione delle opere accessorie e complementari all'impianto.

Competono inoltre al concedente i seguenti oneri:

- a) consegnare le aree ove saranno realizzate le opere e gli impianti liberi da vincoli, servitù, trascrizioni pregiudizievoli e concessioni precarie, fatta eccezione per le eventuali utenze del sottosuolo, contestualmente alla sottoscrizione dell'Atto costitutivo del diritto di superficie, ovvero, per ragioni di urgenza immediatamente dopo l'approvazione del progetto esecutivo, onde consentire l'espletamento delle attività oggetto della concessione;
- b) assumere tempestivamente, per quanto di competenza, tutti i provvedimenti e le iniziative atte ad accelerare le procedure amministrative preliminari alla realizzazione delle opere, al rilascio delle autorizzazioni e/o concessioni necessarie al fine di consentire la messa in funzione dell'impianto nei termini previsti dal contratto, anche eventualmente richieste dal concessionario;
- c) nominare il Responsabile della concessione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31, del Dlgs 50/16;
- d) disporre ed eseguire la verifica dei progetti redatti dal Concessionario ai sensi degli artt. 44 e seguenti del DPR n. 207/2010 e s.m.i., in contraddittorio con il concessionario, anteriormente alla loro approvazione;

- e) nominare l'organo di collaudo ai sensi degli articoli 215 e 216 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. i cui oneri saranno rimborsati integralmente dal Concessionario;
- f) prendere in consegna il complesso impiantistico alla scadenza della concessione, previa redazione di apposito verbale sottoscritto dalle parti;
- g) procedere alla costituzione, a titolo strumentale, del diritto di superficie, come meglio precisato nel presente atto;
- h) provvedere al conferimento all' impianto dei quantitativi di rifiuti previsti dal progetto, raccolti nello svolgimento delle proprie attività di gestore del servizio ambientale per i Comuni della Provincia B.A.T. sopra meglio dettagliate e corresponsione alla concessionaria e/o suoi aventi causa i relativi corrispettivi per gli importi previsti dal piano economico finanziario allegato al presente contratto; conferimenti che avverranno nei quantitativi previsti dal Progetto, con cadenza giornaliera, durante il normale orario lavorativo (dalle 7-17 nei lavorativi e dalle 7 alle 13 nei prefestivi), attraverso mezzi gommati auto-scaricanti, presso l'Impianto, secondo la tipologia di rifiuto;
- i) Comunicare al Concessionario i nominativi dei Comuni e gli importi che gli stessi non corrispondono alla Concedente
- j) assicurare al Concessionario il perseguimento dell'equilibrio del piano economico – finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, tramite la rivisitazione del piano secondo la procedura di cui all'articolo 29 della presenta convenzione, ogni volta che si determini un'alterazione dello stesso oltre i limiti previsti.

ART. 13. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

Il Concedente si impegna a trasmettere prontamente al Concessionario, nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 giorni dalla relativa adozione, pubblicazione, comunicazione o trasmissione al Concedente le seguenti informazioni e documenti:

- (l) ogni resoconto concernente la gestione, la manutenzione e l'Erogazione dei Servizi, predisposto dal Concedente e reso pubblico;
- (ll) la comunicazione di risoluzione ai sensi del successivo art. 33 (Risoluzione per inadempimento del Concessionario) o di revoca per motivi di pubblico interesse ai sensi del successivo art. 35;
- (lll) ogni altro evento circostanza o provvedimento che possa avere un effetto pregiudizievole sulla Concessione, sul Progetto ovvero sulla capacità del Concedente di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dalla presente Convenzione.

Il Concedente si impegna a cooperare con il Concessionario e con i Finanziatori per tutte le attività necessarie alla definizione e alla erogazione dei Finanziamenti assunti dal Concessionario.

Il Concedente si impegna a concordare con il Concessionario le eventuali modifiche alla presente Convenzione necessarie per tutelare le ragioni di credito dei Finanziatori ai sensi del Contratto di Finanziamento, tali comunque da non alterare i termini sostanziali della Concessione, né le garanzie a favore del Concedente.

ART. 14. PROGETTAZIONE

Entro 45 giorni dalla sottoscrizione del presente atto il Concessionario dovrà presentare al Concedente il progetto definitivo dell'impianto, redatto in conformità alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del D.P.R. n. 207/2010, attenendosi alle indicazioni e prescrizioni del progetto di fattibilità tecnico economica approvato, rispetto al quale saranno recepite le migliori offerte in gara e quelle prospettate in fase di sviluppo, d'intesa tra le parti.

Gli elaborati grafici e progettuali dovranno essere prodotti, oltre che nelle ordinarie forme cartacee in almeno n. 8 (otto) copie e su supporto informatico.

Il concessionario dovrà comunicare formalmente al Concedente il nominativo del tecnico incaricato per la progettazione architettonica, strutturale ed impiantistica, nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione.

Gli incaricati delle attività di coordinamento della sicurezza, sia in fase di progettazione che di esecuzione saranno nominati dal Concessionario. I professionisti incaricati della progettazione dovranno provvedere, nei termini di legge, al deposito della polizza assicurativa di cui al D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Il Concedente provvederà ad assicurare la verifica del progetto definitivo entro 30 giorni successivi al ricevimento dello stesso, sempre che ne sussistano i presupposti di natura tecnica ed amministrativa, la cui mancanza dovrà essere motivatamente contestata dalla Concedente al Concessionario nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 60 giorni dalla ricezione del progetto definitivo.

In sede di approvazione dei progetti il Concedente, potrà proporre modifiche tecniche, purché i relativi costi siano compresi nel costo generale previsto dal quadro economico finanziario e non diano luogo ad aumento complessivo dell'investimento necessario per la realizzazione dell'opera; ai fini della determinazione dei maggiori oneri, non si terrà conto delle modifiche richieste, dovute a carenze, omissioni o altri difetti progettuali.

La verifica dei costi di tali varianti avverrà in contraddittorio tra le parti.

Aumenti del costo dell'investimento a seguito di modifiche progettuali richieste dal Concedente potranno giustificare una revisione del piano economico finanziario, ai sensi di quanto previsto al successivo articolo 29 solo allorché dette modifiche incideranno sull'equilibrio del Piano economico finanziario.

Il riequilibrio del PEF potrà essere attuato, ove ricorrano i presupposti attraverso una protrazione della durata della concessione, ovvero una diversa articolazione delle tariffe, ovvero , in via residuale, mediante un contributo finanziario a carico del Concedente, previa specifica, motivata decisione dello stesso in relazione agli interessi generali garantiti dalla modifica richiesta.

Il progetto esecutivo dovrà essere redatto entro 30 giorni dall'approvazione del progetto definitivo, dalle competenti Autorità, ovvero dall'ottenimento di tutte le Autorizzazioni necessarie all'esecuzione dei lavori inerenti l'Impianto di cui all'art.3 precedente.

Il progetto esecutivo dovrà essere corredato da tutti i documenti ed elaborati prescritti dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e da una relazione a firma del progettista abilitato che attesti la conformità del progetto medesimo alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché l'esistenza della nulla osta di conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche.

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di consegna sia del progetto definitivo che del progetto esecutivo, non autorizzati dal Responsabile della concessione, il Concessionario sarà tenuto a corrispondere alla Concedente una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille sul compenso professionale, relativo alla fase progettuale in corso e comunque non eccedente il 10% di tale importo.

Con il provvedimento di approvazione il progetto esecutivo diverrà vincolante per il Concessionario.

Il progetto esecutivo approvato costituisce il riferimento contrattuale per la realizzazione del complesso impiantistico e per la costituzione delle garanzie di qualità realizzative e di affidabilità della struttura nella fase di gestione.

I progetti saranno oggetto di verifica ai sensi di legge a cura del Responsabile della concessione, al quale il Concessionario si impegna a fornire la necessaria massima collaborazione.

ART. 15. CONSEGNA DELLE AREE

A seguito dell'approvazione del progetto esecutivo e del rilascio dell'AIA, il Concedente, anche nell'ipotesi in cui non fosse ancora stato stipulato il contratto di costituzione del diritto di superficie sulle aree oggetto dell'intervento, procederà comunque alla formale consegna delle aree al concessionario. Di tale consegna verrà redatto un verbale di consegna e di consistenza in contraddittorio.

ART. 16. ESECUZIONE DELLE OPERE

Il Concessionario dovrà iniziare i lavori entro 30 giorni dalla formale comunicazione, da parte del Responsabile della concessione, dell'approvazione del progetto esecutivo da parte del Concedente e ultimarli nel termine di giorni

365 , risultanti dall'offerta presentata in sede di gara e dal relativo cronoprogramma.

I predetti termini potranno essere prorogati dal Concedente in conseguenza di oggettive difficoltà tecniche e/o amministrative incontrate durante l'esecuzione dei lavori, non imputabili al Concessionario.

Il Concessionario si impegna ad eseguire gli interventi necessari alla completa realizzazione delle opere in conformità alla progettazione esecutiva redatta ed approvata in osservanza del presente contratto, a perfetta regola d'arte, rimanendo inteso che non potranno essere apportate dal Concessionario varianti od addizioni senza la preventiva approvazione del Concedente.

Nel caso in cui venga constatata difformità rispetto al progetto approvato, il Concedente potrà ordinare l'immediata sospensione dei lavori ed il Concessionario dovrà provvedere alle necessarie modificazioni.

Si intende che tale sospensione non interrompe il decorrere del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori.

Non verranno considerate difformità i margini di flessibilità previsti dal DPR 380/2001 all'art.34 e dal Dlgs 50/202016 all'art.106.

Il Concessionario si avvarrà, per le suddette finalità, di un tecnico abilitato, il cui nominativo dovrà essere comunicato al Concedente prima dell'inizio dei lavori.

Tale tecnico potrà essere sostituito durante l'esecuzione dei lavori con altro tecnico, purché munito delle competenze e delle qualificazioni a ciò necessarie.

Il Concessionario dovrà fornire al Responsabile della concessione tutti i chiarimenti tecnici richiesti, osservare le prescrizioni tecniche in vigore, nonché quelle che dovessero entrare in vigore o essere emanate successivamente alla stipula della presente convenzione.

Qualora dette prescrizioni determinino maggiori oneri, e gli stessi causino alterazioni dell'equilibrio economico finanziario della concessione, sulla base dei parametri più oltre indicati, le parti procederanno alla revisione del piano economico finanziario della convenzione ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Il Concessionario dovrà collaborare con il Concedente nella fase di collaudo dei lavori, in corso d'opera e in sede di ultimazione dei lavori stessi.

Il personale impiegato dal Concessionario e/o dall'esecutore dei lavori se diverso, dovrà essere di provata capacità e dovrà essere costantemente dotato di idoneo contrassegno identificativo.

Il Concessionario dovrà rispettare la normativa vigente in tema di tutela dei lavoratori, di previdenza, assistenza e assicurazione, nonché i minimi salariali previsti dalla contrattazione collettiva di settore.

Il Concessionario e, se diverse, le imprese esecutrici dovranno osservare le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro per le opere pubbliche e in particolare dovranno redigere il piano di sicurezza del cantiere e i piani operativi.

Sono a carico del Concessionario tutti i canoni, i diritti, le tariffe per la fornitura di tutti i servizi nonché quant'altro necessario per la costruzione delle opere oggetto della presente convenzione.

L'esecuzione dei lavori sarà effettuata sotto l'Alta Sorveglianza del Responsabile della concessione a ciò designato dalla Concedente. Il Concessionario manleva il Concedente da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni arrecati agli edifici preesistenti, nonché nei confronti di terzi in ordine all'esecuzione dei lavori, responsabilità che vengono pertanto per intero da assunte dal Concessionario.

Nell'affidamento a terzi dei lavori che il Concessionario non intenda eseguire direttamente dovranno essere rispettate le norme pro-tempore vigenti in tema di appalti affidati dai concessionari di lavori pubblici

Non saranno considerati in appalto i lavori affidati direttamente dal concessionario ai propri soci e i lavori così affidati si intendono realizzati in proprio dal Concessionario.

L'ultimazione delle opere dovrà risultare dal relativo Certificato emesso dal Direttore dei lavori; lo stesso Certificato sarà assentito in contraddittorio tra il Concessionario e il Concedente. Senza pregiudizio delle altre sanzioni previste nel

presente contratto, per ogni giorno naturale, consecutivo di ritardo, non giustificato da imprevisti eventi climatici sfavorevoli e/o da cause di forza maggiore non dipendenti da colpa o fatto del Concessionario, rispetto al termine previsto per l'ultimazione dei lavori, si applicherà una penale pari allo 0,5 per mille del costo di costruzione delle opere quale risultante dal computo metrico estimativo allegato al progetto esecutivo.

La penale comunque non potrà eccedere il 10% (dieci per cento) del valore delle opere; ove ciò si verificasse la Concedente, potrà procedere alla revoca della concessione in danno al Concessionario riconoscendo a quest'ultimo soltanto il valore delle opere realizzate senza ulteriori indennizzi o diritti.

Entro e non oltre 15 giorni dalla data del verbale di ultimazione lavori, il Concessionario dovrà richiedere tutti i certificati previsti da leggi e regolamenti per rendere agibile e funzionante in ogni sua parte l'opera.

Quanto riportato nei commi precedenti non costituisce una indicazione esaustiva degli obblighi a carico del concessionario su cui gravano tutti gli oneri necessari per la regolare esecuzione dei lavori.

Il Concedente resta estraneo a tutti i rapporti del Concessionario con le imprese esecutrici, fornitori e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorrenti tra il Concessionario e detti soggetti, senza che mai si possa da chiunque assumere una responsabilità diretta o indiretta, a qualunque titolo da parte della Concedente.

I seguenti adempimenti saranno oggetto di verbalizzazione scritta, sottoscritta in contraddittorio tra coinvolti di volta in volta (Concedente, Concessionario, Direttore Lavori, CSE, Organo di Collaudo):

- a) consegna area;
- b) inizio dei lavori;
- c) ultimazione dei lavori;
- d) sospensione e ripresa dei lavori;

- e) consegna anticipata nelle more del collaudo ai sensi dell'art. 230 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.
- f) collaudo dei lavori anche in corso d'opera;
- g) inizio delle attività di gestione dell'impianto.

Nei rapporti tra Concedente e Concessionario dovrà essere attivata e gestita, a cura e responsabilità della Direzione Lavori, una contabilità improntata ai requisiti formali e sostanziali previsti nella vigente disciplina per le opere ed i lavori pubblici. Le risultanze di tale contabilità costituiranno il riferimento per l'accertamento e la definizione della percentuale di avanzamento dei lavori ai fini della liquidazione del contributo pubblico e al fine della verifica sul rispetto dei termini contrattuali di ultimazione dei lavori.

Gli atti di contabilità (Registro di contabilità, Giornale dei lavori, sommario ecc.), dovranno essere sottoposti al Responsabile del procedimento della Concedente periodicamente e con una frequenza minima mensile.”

A tale fine il Registro di contabilità sarà sottoposto al Responsabile della concessione, prima dell'avvio dei lavori, per la sottoscrizione in calce ad ogni pagina.

Il Concedente si riserva, in qualsiasi momento, la facoltà per motivi di pubblico interesse o di necessità, di sospendere i lavori, dandone preavviso scritto al Concessionario non inferiore a giorni 15, tenendo conto che ogni sospensione che ritardi, anche parzialmente il completamento dell'opera determinerà un differimento automatico del termine finale di esecuzione dei lavori e di durata della concessione.

ART. 17. VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Le parti convengono, anche in considerazione della necessità di mantenere l'equilibrio economico – finanziario della concessione, che possono essere richieste dal Concedente e/o proposte dal Concessionario modifiche in corso d'opera al progetto esecutivo.

Qualora tali variazioni siano rese necessarie da norme di legge o regolamentari sopravvenute successivamente all'approvazione del progetto esecutivo, o da

diverse valutazioni od esigenze del Concedente, oppure da prescrizioni imposte in corso d'opera da parte di organi o autorità competenti in materia di sicurezza o di tutela dell'ambiente che non dipendono in alcun modo né direttamente né indirettamente da carenze o omissioni del progetto ovvero da scelte tecniche ascrivibili al Concessionario, troverà applicazione l'articolo 175 del decreto legislativo 50/2016.

Qualora le circostanze di cui al precedente capoverso configurino una variazione dei presupposti e delle condizioni di equilibrio del piano economico finanziario, le parti dovranno negoziare la revisione del suddetto piano, entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione scritta della parte che richiede la revisione del piano.

I prezzi unitari del progetto esecutivo saranno utilizzati quale base di riferimento per procedere alla determinazione degli eventuali costi aggiuntivi dei lavori, conseguenti alle variazioni richieste.

Qualora dovesse trattarsi di lavorazioni non remunerate dai prezzi unitari del progetto esecutivo le parti dovranno fare riferimento al vigente prezzario regionale.

ART. 18. OBBLIGHI DELLA CONCEDENTE NELLA FASE DI ESECUZIONE

Il Concedente si impegna a compiere tutte le attività amministrative di propria competenza per consentire al Concessionario la corretta e tempestiva esecuzione dell'opera in conformità al progetto ed alle pattuizioni della presente convenzione.

A titolo esemplificativo il Concedente dovrà:

- cooperare al rilascio dei provvedimenti amministrativi necessari per l'esecuzione dell'opera, anche da parte di soggetti terzi a ciò eventualmente competenti, nonché di tutte le autorizzazioni e le licenze a tal fine occorrenti;
- esaminare e, ove possibile, approvare tempestivamente le eventuali varianti progettuali che si rendessero necessarie in corso d'opera una volta accertata la loro fondatezza e corretta impostazione tecnico-progettuale,

anche al fine di assicurare il rispetto delle norme tecniche eventualmente sopravvenute;

- convocare tempestivamente, acquisita la documentazione tecnica da parte del Concessionario, la conferenza dei servizi per l'esame e l'approvazione di atti per i quali fossero necessari pareri e assensi di amministrazioni diverse;
- effettuare le operazioni di collaudo, anche in corso d'opera entro i termini convenuti;
- assicurare la propria collaborazione per il rilascio, ove ne sussistano i presupposti di natura tecnica ed amministrativa, da parte dei soggetti competenti, dei certificati di agibilità dell'opera e delle eventuali licenze di esercizio della struttura nei termini minimi previsti dalla normativa.

ART. 19. DIREZIONE LAVORI E ALTA VIGILANZA

I lavori saranno eseguiti sotto la direzione di un tecnico abilitato, designato dal Concessionario prima dell'inizio dei lavori.

Tale tecnico potrà essere sostituito con altro soggetto in possesso di adeguata competenza.

Il direttore dei lavori, anche attraverso l'ufficio di direzione lavori eserciterà i compiti e le funzioni previste dall'articolo 101 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i. impartendo gli ordini e le direttive occorrenti al fine di realizzare l'opera a regola d'arte e in conformità al progetto ed alle prescrizioni contrattuali.

Il Concessionario deve altresì nominare, dandone comunicazione al Concedente prima dell'inizio dei lavori, il Coordinatore in materia di sicurezza nel corso dell'esecuzione, per lo svolgimento delle funzioni previste dalla normativa vigente.

La realizzazione dei lavori sarà sottoposta all'Alta Sorveglianza del Responsabile della concessione che eserciterà le funzioni del responsabile del procedimento, anche avvalendosi dell'assistenza di professionisti esterni; detto soggetto, a tal fine, potrà effettuare tutti i controlli e le verifiche che riterrà opportuno e necessario disporre.

Eventuali osservazioni e rilievi saranno comunicati al Concessionario e al direttore dei lavori che concorderanno con il suddetto tecnico del Concedente le soluzioni più idonee da adottare.

ART. 20. UFFICIO DEL RESPONSABILE DELLA CONCESSIONE E RAPPRESENTANTI DELLE PARTI

Per il controllo del corretto adempimento delle obbligazioni scaturenti dal presente atto, il Concedente potrà nominare il Responsabile della concessione con il ruolo di Alto sorvegliante.

Allo stesso Alto Sorvegliante saranno attribuiti i compiti e le funzioni previsti dalla vigente normativa con particolare riferimento a quanto stabilito dall'articolo 10, comma 1, del DPR n. 207/2010 e s.m.i.. L'Alto Sorvegliante rappresenterà il Concedente durante l'esecuzione del contratto e provvederà a seguire gli sviluppi del rapporto contrattuale e a verificarne il rispetto da parte del Concessionario, avvalendosi, a tal fine, di eventuali collaborazioni specialistiche interne o esterne al Concedente, i cui eventuali oneri resteranno a carico del Concedente medesimo. Il Concedente, pertanto, attraverso tale figura, potrà esercitare in qualsiasi momento tutte le forme di verifica e di controllo che riterrà opportune.

Ogni comunicazione formale che il Concessionario intende inoltrare al Concedente dovrà essere indirizzata al Responsabile della concessione che ne garantirà il successivo inoltro agli organi ed agli uffici competenti.

Il Concessionario nominerà il Direttore dei lavori per la corretta esecuzione delle opere oggetto della concessione ed il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, i quali eserciteranno le funzioni di cui agli articoli 91, 92 e 100 del D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i., assumendone le relative responsabilità. Il Concessionario provvederà inoltre alla nomina del proprio Responsabile in relazione ai lavori ed alla concessione che sarà il riferimento unico del Concessionario e, quindi, del Responsabile della Concessione del Concedente. Le figure professionali di cui sopra, nominate dal Concessionario, potranno essere sostituite in qualsiasi momento e tale modifica dovrà essere comunicata

tempestivamente al Concedente. Il Concedente e, per esso, il Responsabile della Concessione, potrà richiedere la sostituzione del Direttore dei lavori e del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione in caso di gravi ed accertate inadempienze commesse nell'esercizio delle loro funzioni.

ART. 21. COLLAUDI

Le opere realizzate in dipendenza del presente atto saranno soggette a collaudo statico e tecnico-amministrativo in corso d'opera, nel rispetto delle vigenti norme in materia di lavori pubblici. Il Concedente, a partire dalla data del verbale di inizio lavori, provvederà, quanto prima, alla nomina del collaudatore, incaricato del collaudo in corso d'opera di cui agli artt. 215 e 216 del DPR n. 207/2010 e s.m.i. i cui oneri saranno rimborsati integralmente dal Concessionario.

Per il collaudo in corso d'opera, le visite saranno effettuate con le cadenze che il collaudatore riterrà adeguate per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori.

Per ogni visita il collaudatore dovrà comunicare al Concessionario e al Direttore dei lavori, per iscritto, la data prevista con un anticipo di almeno 7 (sette) giorni.

Le operazioni di collaudo in corso d'opera saranno effettuate in contraddittorio tra collaudatore, Concessionario e Direttore dei lavori.

Alla data della visita il Concessionario dovrà mettere a disposizione del collaudatore operai e mezzi d'opera necessaria ad eseguire le operazioni di riscontro e di verifica dell'andamento dei lavori.

Nell'ipotesi in cui il Concedente dovesse rilevare, in esito alle visite di collaudo, una non corretta esecuzione dei lavori rispetto al progetto esecutivo, sarà tenuto a darne formale evidenza e il Concessionario dovrà attivarsi tempestivamente per un loro immediato ripristino.

I costi relativi alle operazioni di collaudo in corso d'opera saranno interamente a carico del Concessionario.

Il Concessionario darà immediata comunicazione al Concedente della ultimazione dei lavori e quest'ultimo provvederà a informare il collaudatore che procederà alle necessarie constatazioni.

Le operazioni di collaudo dei lavori dovranno avere inizio immediatamente dopo la data di avvenuta ultimazione e dovranno concludersi entro i termini di legge.

Nel caso in cui il collaudatore non riscontrasse alcuna difformità rispetto al progetto esecutivo e verificasse la buona esecuzione delle opere, dovrà redigere apposito Certificato di collaudo.

Nel caso in cui in esito al procedimento di collaudo emergessero difformità, carenze o vizi, il collaudatore ne darà atto nel relativo verbale di visita eccependo le riserve ed eccezioni, specificando la natura delle difformità, delle carenze o dei vizi riscontrati.

Al Concessionario sarà assegnato un termine perentorio entro il quale porvi rimedio.

In tale ipotesi il Concessionario dovrà dare comunicazione scritta al Concedente della data di avvenuta ultimazione dei lavori di rimedio, in relazione ai quali si procederà, da parte del collaudatore, con la stessa procedura, alla verifica della loro corretta esecuzione.

Gli oneri, nessuno escluso, derivanti dal collaudo, sono a carico del Concessionario, così come i compensi dovuti al collaudatore.

In occasione del collaudo si provvederà all'accertamento dello stato di consistenza ed alla descrizione particolareggiata delle opere realizzate, degli impianti, dei servizi accessori e delle opere di sistemazione che verranno fatti constare in apposito verbale sottoscritto dalle parti.

ART. 22. RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di legge o del presente contratto, arrecati per fatto proprio o dei propri dipendenti o delle ditte esecutrici degli interventi, a

persone o cose proprie, di altre ditte o di terzi, compreso il concedente, che viene pertanto espressamente manlevato in proposito.

In caso di inosservanza, anche parziale, delle norme del presente atto o dei suoi allegati, il Concedente, in caso di danni, potrà incamerare, in tutto o in parte, la garanzia di cui al successivo articolo 28.

In caso di incameramento del deposito cauzionale, lo stesso dovrà essere reintegrato dal Concessionario fino alla cifra contrattualmente convenuta entro i successivi 15 (quindici) giorni.

ART. 23. DIVIETO DI SUB CONCESSIONE

E' vietata la sub-concessione, totale o parziale delle attività oggetto del presente atto.

L'inosservanza di tale disposizione è causa di risoluzione del presente atto e revoca della concessione, ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile.

E' ammessa la cessione dei crediti maturati nei confronti del Concedente, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 106 c. 13 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

ART. 24. GESTIONE

Il Concessionario dovrà gestire il complesso impiantistico per l'intera durata della concessione secondo le seguenti modalità e alle tariffe di cui al piano economico finanziario.

Il Concessionario assumerà la gestione del complesso impiantistico, organizzandone le relative funzioni per l'intera durata della concessione, in esecuzione e nel rispetto del Disciplinare tecnico Gestionale come definito all' art. 2 del presente atto.

I rischi connessi con le attività oggetto della gestione non potranno, fatte salve le ipotesi previste nella convenzione e nel documento "matrice dei rischi" che ne costituisce parte integrante e sostanziale, giustificare richieste di indennizzi o contributi a carico del Concedente, essendo tale rischio connesso con la natura imprenditoriale dell'attività posta in essere dal Concessionario.

Il Concedente dovrà esercitare le funzioni di vigilanza e di controllo affinché la gestione dell'impianto si svolga nel pieno rispetto anche della vigente normativa in materia.

L'impianto dovrà funzionare garantendo continuità nel trattamento dei rifiuti accettati; eventuali interruzioni nell'erogazione dei servizi, non dipendenti da cause di forza maggiore, da normative sopravvenute o da fatto attribuibile al Concedente, che renderanno necessario il conferimento, anche parziale, dei rifiuti presso altri siti con oneri aggiuntivi non previsti, determineranno l'obbligo, da parte, del Concessionario di indennizzare detti eventuali costi.

Qualora ciò non avvenga, la Concedente potrà escutere la cauzione definitiva come oltre prevista, fino all'ammontare del danno o, qualora anche tale rimedio si riveli insufficiente, agire in compensazione riducendo quanto dovuto dallo stesso a titolo di corrispettivo per l'erogazione del servizio.

Durante la fase di gestione il Concessionario dovrà assicurare l'esecuzione della attività di manutenzione ordinaria e straordinaria previste nel progetto esecutivo e quelle che si rendessero necessarie, inclusi i rinnovi impiantistici per rendere costantemente efficiente l'impianto in ogni suo componente.

Il Concedente non assume responsabilità alcuna, in conseguenza ai rapporti del concessionario con i suoi appaltatori, fornitori, prestatori d'opera, fruitori di servizi e terzi in genere.

Eventuali richieste, da parte del Concedente, di modifica e/o implementazione delle modalità di erogazione dei servizi, rispetto a quanto previsto dal Capitolato prestazionale e dal piano di gestione, qualora siano in grado di configurare una variazione di presupposti e delle condizioni del piano economico finanziario della concessione tali da alterarne l'equilibrio, determineranno la rinegoziazione delle nuove condizioni di equilibrio, prima che tali variazioni producano effetti economici negativi in relazione alla gestione del complesso impiantistico.

ART. 25. PUBBLICITA' COMMERCIALE

Il Concessionario è autorizzato a gestire la pubblicità commerciale all'interno del complesso impiantistico oggetto della concessione, limitatamente alle aree oggetto sulle quali gode della proprietà superficiaria, trattenendone i relativi introiti, fermo restando il rispetto della disciplina regolante la pubblicità nell'ambito comunale, anche in ordine alle norme di sicurezza.

Tale autorizzazione è rilasciata in via esclusiva.

Il Concessionario è responsabile della manutenzione nonché del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie e delle strutture e si assume ogni responsabilità per eventuali danni a terzi, esonerando così il concedente da ogni responsabilità.

Le tariffe di pubblicità sono a carico del Concessionario, il quale potrà affidarne la gestione a terzi.

Il Concessionario ha la facoltà in qualsiasi momento di organizzare visite a scopo commerciale e divulgativo all'impianto costruito e gestito, senza obiezione e autorizzazione preventiva da parte del Concedente.

ART. 26. ONERI DI MANUTENZIONE DELL'OPERA

Il Concessionario, per tutta la durata della concessione, sarà tenuto ad eseguire, a propria cura e spese, le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria del complesso impiantistico atte a garantire l'ottimale gestione e fruizione dell'opera, al fine di consegnare la stessa, al termine della concessione, in buono stato di conservazione e funzionamento nel rispetto del piano di manutenzione dell'opera presentato dal concessionario in sede di offerta.

Il Concedente ha facoltà di eseguire accertamenti sullo stato del manufatto e degli impianti, per verificare lo stato di manutenzione dell'opera e degli impianti.

In particolare, in esito a dette risultanze il Concedente potrà richiedere l'esecuzione, entro un termine prescritto ed adeguato, i lavori che saranno ritenuti necessari.

ART. 27. PENALI E SANZIONI RELATIVE ALLA FASE DI GESTIONE

Qualora, nel corso della gestione del complesso impiantistico dovessero essere accertate violazioni da parte del Concessionario agli obblighi connessi con il

coretto svolgimento delle attività di gestione e di manutenzione di cui sopra e, a seguito di diffida del Concedente, il Concessionario non provveda, nel termine assegnatogli, a ripristinare le condizioni previste dal presente contratto, il Concedente potrà far eseguire d'ufficio detti interventi a soggetti terzi ed il concessionario sarà tenuto a rifondere il concedente delle spese sostenute.

In caso di inadempimento, trascorsi 30 (trenta) giorni, il concedente potrà escutere la garanzia prestata dal concessionario ai sensi dell'articolo 103 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che il Concessionario dovrà reintegrare entro e non oltre i successivi 15 (quindici) giorni.

Qualora durante la gestione il servizio venisse ad interrompersi in tutto o in parte, per colpa o negligenza del Concessionario, senza che il Concessionario stesso provveda ad eliminare la causa di interruzione o qualora il servizio medesimo venga eseguito con ripetute irregolarità o con significativi scostamenti rispetto agli standard prestazionali indicati in sede di offerta, tali da giustificare la chiusura totale o parziale dell'impianto, il Concessionario dovrà provvedere, fino alla completa riapertura e messa in esercizio dell'impianto stesso, ad assicurare in conferimento dei rifiuti presso altro sito debitamente autorizzato, assumendo integralmente i conseguenti, relativi oneri, anche finanziari.

Il Responsabile della concessione del Concedente ha la facoltà di richiedere l'importo della penale al Concessionario e la penale dovrà essere pagata entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta del Concedente; in difetto, il Concedente escuterà la garanzia di cui al successivo articolo 28, che dovrà essere reintegrata dal Concessionario nei successivi 15 giorni.

ART. 28. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

A garanzia della esatta e funzionale progettazione ed esecuzione dell'opera, il concessionario, all'atto della sottoscrizione della presente convenzione presta, ai sensi dell'articolo 103, del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. garanzia per euro

corrispondente al 10% del costo di costruzione

delle opere di cui al progetto preliminare, mediante fideiussione [●] rilasciata in data [●] da [●].

Detta garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, 2 comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni dalla semplice richiesta scritta del Concedente.

Detta garanzia dovrà avere validità ed efficacia fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Il Concessionario si impegna a reintegrare l'importo della garanzia nel caso in cui questa sia venuta meno, in tutto o in parte, a seguito di escussione per cause di inadempimento contrattuale.

Dalla data di inizio della gestione, il Concessionario dovrà prestare la garanzia riferita al mancato od inesatto adempimento a tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera pubblica, nella misura del 10% (dieci per cento) del costo annuo operativo di esercizio, quale risulta dal piano economico finanziario predisposto contestualmente al progetto preliminare, con le modalità di cui all'articolo 103, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; la mancata presentazione di tale garanzia costituisce grave inadempimento contrattuale.

Tale garanzia potrà essere di durata annuale e, in tal caso, dovrà essere rinnovata a cura del Concessionario, di anno in anno fino alla scadenza della concessione e sarà svincolata alla consegna alla Concedente del complesso impiantistico.

Il Concessionario dovrà inoltre stipulare, ai sensi dell'articolo 103, comma 8, del d. lgs. 50/2016, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, per un importo di euro, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi per un importo di euro a copertura, rispettivamente dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, secondo le polizze tipo approvate con D.M. 123/2004.

Infine il Concessionario dovrà assicurare la prestazione della polizza assicurativa del progettista, efficace dalla data di approvazione del progetto posto a base di gara e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio per un massimale di € e del Direttore dei lavori dalla data del verbale di inizio dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio per un massimale di € Nel caso in cui le polizze contenessero franchigie le stesse saranno integralmente a carico del Concessionario.

ART. 29. CONDIZIONI DI GARANZIA PER L'EQUILIBRIO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

Le parti si danno atto che il perseguimento ed il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario del contratto è essenziale affinché lo stesso sia eseguito nel rispetto degli standard costruttivi, prestazionali e gestionali proposti e progettati.

Il Concessionario dichiara e il Concedente prende atto e riconosce che il raggiungimento e il mantenimento per tutta la durata della Convenzione dell'Equilibrio Economico Finanziario è assicurato:

- (i) dalla costituzione a favore del Concessionario del Diritto di Superficie sulle Aree sulle quali sarà realizzato l'impianto;
- (ii) dall'insieme dei presupposti e delle condizioni su cui si fonda l'investimento come meglio indicato nel Piano Economico- Finanziario;
- (iii) dalla gestione, conduzione e manutenzione dell'impianto per una durata non inferiore a quella prevista dal presente atto;
- (v) dalle Tariffe applicate all'impianto e da ogni altra fonte di ricavo (inclusi quelli derivanti da pubblicità e cessione di energia elettrica, cessione a terzi di sottoprodotti generati dall'impianto, ecc.).
- (vi) dal non venir meno dei presupposti di cui alle premesse della presente convenzione;

Il Concedente riconosce che per l'ottenimento, da parte del Concessionario, di un finanziamento si renderà necessario strutturare con gli Enti Finanziatori un sistema di garanzie tipico per questo tipo di operazioni, mediante, a titolo esemplificativo, la

costituzione in pegno delle quote o delle azioni della Società di Progetto, la costituzione in pegno o la cessione in garanzia dei crediti derivanti dalla prestazione dei Servizi, la costituzione di un pegno sui conti correnti della Società di Progetto, la costituzione di ipoteca sul Diritto di Superficie, la previsione del diritto degli Enti Finanziatori di subentrare nel capitale sociale della Società di Progetto in caso di eventi che comportino il diritto della Concedente di risolvere la Convenzione per grave inadempimento del Concessionario.

Il Concedente si impegna pertanto a cooperare con il Concessionario e con gli Enti Finanziatori per tutte le attività necessarie alla definizione e alla erogazione dei finanziamenti citati, compresa la definizione di eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente Convenzione che si rendessero necessarie in base a quanto previsto dai contratti di finanziamento con gli Enti Finanziatori nella misura in cui tali modifiche e/o integrazioni non incidano in maniera sostanziale su quanto previsto dalla Convenzione stessa.

Oltre a quanto previsto dagli altri articoli, nonché nelle premesse, della presente Convenzione, si conviene che costituiscono elementi destabilizzanti dell'Equilibrio Economico e Finanziario i seguenti elementi:

- a) Modifica del regime fiscale applicabile ai Corrispettivi;
- b) Modifica dello stato attuale della legislazione;
- c) Dilazione nel rilascio delle Autorizzazioni e nulla osta necessari per la progettazione e costruzione dell'Impianto rispetto ai tempi previsti nel Cronoprogramma e nel Piano Economico-Finanziario e comunque a quelli massimi previsti per gli specifici procedimenti dalla normativa;
- d) Mancato o tardivo pagamento da parte del Concedente del corrispettivo;
- e) Mancata costituzione del Diritto di Superficie e/o mancata registrazione dell'atto costitutivo del Diritto di Superficie mediante pagamento dell'imposta fissa.
- f) Mancato conferimento dei rifiuti nella quantità e qualità previsti da parte del Concedente.

- g) Ritrovamento nel sottosuolo di rifiuti che renderanno necessari interventi di bonifica.

Laddove, ai sensi delle normativa vigente in materia e, in particolare dell'articolo 165 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché nei casi espressamente previsti nel presente atto, dovessero intervenire modifiche dei presupposti, sopra espressamente richiamati dalle Parti nel precedente capoverso, che possono generare un'alterazione dell'equilibrio del piano economico – finanziario e quando tali alterazioni comportino la variazione del TIR di progetto, al di sotto dei livelli previsti nel Piano Economico, suscettibili di modificare l'equilibrio economico e finanziario della concessione, purché non imputabili a fatto del Concessionario le parti valuteranno l'opportunità di procedere alla revisione dell'equilibrio della concessione e del Piano economico-finanziario.

La revisione sarà obbligatoria allorquando, si sia verificata una variazione del TIR di progetto di almeno il 5 per cento rispetto al valore rilevato nel caso base di PEF iniziale alla data dell'evento o della circostanza.

Variazioni del TIR di progetto inferiori a quelle sopra indicate non determinano alterazione dell'equilibrio economico finanziario .

Art. 30. PROCEDURA E CRITERI DI REVISIONE DELLA CONCESSIONE E FACOLTÀ DI RECESSO A FAVORE DEL CONCESSIONARIO.

Il Concessionario, fatto salvo quanto sopra convenuto nel presente atto, in relazione al permanere dei presupposti e delle condizioni base che determinano l'equilibrio economico – finanziario degli investimenti e della connessa gestione, qui espressamente richiamati, assume su di sé i rischi e l'alea economico – finanziaria della progettazione, costruzione e della successiva gestione ai sensi dell'articolo 165, del suddetto decreto, nonché nel pieno rispetto dei principi fissati da Eurostat 2004 e s.m.i..

Le Parti convengono che nel caso in cui, successivamente alla data di aggiudicazione della Gara, dovessero verificarsi gli eventi di cui al precedente articolo, oppure il venire meno dei presupposti dell'equilibrio economico finanziario

della concessione previsti in altri punti del presente contratto, il Concessionario potrà richiedere formalmente la procedura di revisione.

Le Parti dovranno procedere, secondo buona fede e con spirito di reciproca collaborazione, alla revisione complessiva della Concessione e delle disposizioni della Convenzione nonché alla rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, al fine di mantenere inalterato il sinallagma contrattuale e di assicurare al Concessionario il mantenimento dell'Equilibrio Economico Finanziario, in via prioritaria mediante la rideterminazione dei Corrispettivi e/o delle Tariffe e/o l'estensione della durata della Concessione.

Qualora, entro il termine di 120 giorni dalla data in cui il Concessionario avrà chiesto alla Concedente la revisione della Concessione, le Parti non raggiungano un accordo per la revisione della Concessione e delle disposizioni della Convenzione al fine di ristabilire l'Equilibrio Economico e Finanziario, il Concessionario avrà diritto di recedere dalla Convenzione e dalla Concessione ai sensi dell'art. 165 del Codice.

In caso di recesso si applicano le disposizioni del Codice degli Appalti nel caso in cui il mancato accordo circa la revisione della Convenzione sia imputabile a colpa del Concedente.

In ogni caso la revisione del piano economico finanziario, alle stesse condizioni di cui sopra, potrà avvenire anche a favore della Concedente.

ART. 31. CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Si considerano, in via esemplificativa e non esaustiva, cause di forza maggiore, tali da giustificare ritardi e da consentire proroghe conseguenti dei termini di realizzazione ed ultimazione dei lavori e delle ordinarie attività di gestione, nonché della revisione del piano economico finanziario, i seguenti eventi:

- guerra, sommosse, invasioni, rivoluzioni, guerre civili ed attentati terroristici;
- tumulti ed occupazioni delle aree su cui deve essere realizzato l'impianto o altri atti violenti di terzi non imputabili al concessionario o alla sua organizzazione aziendale tali da impedire le normali attività realizzative o gestionali;

- o scioperi di categoria su base nazionale o provinciale, sabotaggi o atti di scioperanti, conflitti tra lavoratori, purché non attinenti direttamente l'organizzazione aziendale del Concessionario o dei suoi fornitori;
- o indisponibilità delle aree per cause imputabili alla Concedente o comunque non imputabili al concessionario;
- o indisponibilità delle fonti energetiche;
- o epidemie;
- o espropriazioni, confische, sequestri o demolizioni ordinate da autorità governative civili o militari, non dipendenti da fatto del concessionario;
- o catastrofi naturali, incendi, terremoti, inondazioni, gravi incidenti a mezzi o vie di trasporto non imputabili a negligenza del concessionario.

La verifica delle circostanze di cui ai precedenti punti sarà effettuata dalla Concedente in contraddittorio con il Concessionario mediante apposito verbale.

ART. 32. SOCIETA' DI PROGETTO

La Società di progetto, costituita dal Concessionario, con la forma giuridica di Srl subentrerà automaticamente nella concessione senza necessità di approvazione o autorizzazione da parte del Concedente.

Detta società, successivamente all'inizio delle attività di gestione, potrà cedere le proprie quote di capitale a soggetti in possesso di adeguati requisiti, previo gradimento del Concedente il cui eventuale rifiuto dovrà essere congruamente motivato

La società di progetto potrà, inoltre, affidare, ai sensi dell'articolo 184, del Codice, la gestione dei servizi oggetto della concessione ai soci, anche attraverso la costituzione di società di gestione a ciò finalizzata senza che ciò debba essere autorizzato dal Concedente o si configuri come cessione del servizio.

ART. 33. CLAUSOLA RISOLUTIVA E REVOCA DELLA CONCESSIONE PER CAUSE ADDEBITABILI AL CONCESSIONARIO

Senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione o diritto che possa competere al Concedente, anche a titolo di risarcimento danni, la Concedente medesima, in

caso di inadempimento del Concessionario, ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile, potrà inviare formalmente al Concessionario medesimo una diffida ad adempiere entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

in particolare tale ipotesi potrà avvenire nei seguenti casi:

- gravi difetti o ritardi nella progettazione o nella esecuzione delle opere;
- esecuzione dei lavori in difformità rispetto al progetto esecutivo;
- sospensione totale o parziale dei servizi da erogare nella fase di gestione, senza la preventiva necessaria autorizzazione del Concedente ad esclusione di cause non prevedibili o dipendenti da forza maggiore;
- applicazione di tariffe diverse da quelle oggetto dell'offerta o successivamente concordate con il Concedente;
- mancata esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e dei rinnovi previsti nel piano di manutenzione o comunque divenuti necessari a seguito di circostanze impreviste;
- violazione del divieto di sub-concessione;
- reiterata violazione, per cause imputabili al concessionario, degli obblighi gestionali;
- mancata presentazione delle garanzie o polizze assicurative di cui al precedente articolo 28 del presente contratto;
- violazione delle norme in materia di legislazione sociale, nonché dei contratti di lavoro del personale impiegato nelle attività oggetto della concessione;
- violazione delle norme in materia di sicurezza.

Qualora, entro il termine sopra indicato, il concessionario non abbia provveduto a rimuovere le cause di risoluzione del contratto contestategli, ovvero abbia presentato giustificazioni ritenute dal Concedente insufficienti o non pertinenti, il presente contratto si intenderà risolto e la concessione revocata.

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento del Concessionario il Concedente procederà all'incameramento della cauzione prestata dal

Concessionario ai sensi dell'articolo 103 del D.lgs. n. 50/2016, e ad agire per il ristoro di tutti i danni derivanti dall'interruzione del rapporto contrattuale, non coperti dalle suddette garanzie.

Il Concessionario, fatto salvo quanto sopra convenuto, avrà diritto al corrispettivo per le attività di servizio svolte, a favore del Concedente, fino al momento della risoluzione del contratto.

Il Concedente si riserva inoltre la facoltà di avvalersi nei confronti e in danno del Concessionario della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 del codice civile, anche senza previa diffida, al verificarsi anche di una sola delle seguenti cause:

- * sentenza di condanna passata in giudicato per reato che incida sulla moralità professionale del concessionario, emessa nei confronti di uno dei soggetti ex art. 80, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- * pendenza di procedimento per applicazione di una delle misure di prevenzione previste dalla normativa antimafia nei confronti di uno dei soggetti di cui all'articolo 80 ex D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- * ogni altra sopravvenuta situazione di incapacità a contrattare, con la pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 32/Ter del C.P. o delle altre condizioni ostative indicate ai predetti artt. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- * fallimento, liquidazione, concordato preventivo senza continuità aziendale del Concessionario;
- * verificarsi di ulteriori cause di risoluzione in applicazione dell'articolo 108 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- * frode da parte del Concessionario o collusione accertate col personale appartenente all'organizzazione della Concedente o con i terzi;
- * violazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal presente contratto di cui alla legge 13 agosto 2010 n.136.

In tutti i casi sopra riportati che possano determinare la risoluzione del contratto per fatto attribuibile al Concessionario troverà applicazione l'art. 176 del D. lgs .n.

50/2016 e s.m.i. e il Concedente dovrà dare comunicazione di tale situazione agli eventuali Enti finanziatori del progetto per l'eventuale procedura di subentro di altro soggetto nella concessione.

ART. 34. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO DELLA CONCEDENTE

In caso di grave inadempimento agli obblighi del Concedente, il Concessionario potrà notificare alla stessa una diffida scritta, ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile, intimandogli di adempiere entro un congruo termine e comunque entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, decorso il quale il Concessionario potrà dichiarare risolto il contratto di concessione.

A norma dell'art. 176 c. 4 del D.lgs.n. 50/2016 e s.m.i. nel caso di cui al precedente comma, dovrà essere riconosciuto al Concessionario l'indennizzo risultante dalla somma degli importi derivanti da quanto prescritto alle lettere "a" , "b" e "c " del suddetto articolo.

ART. 35. REVOCA DELLA CONCESSIONE PER MOTIVI DI PUBBLICO INTE- RESSE

Il Concedente potrà revocare la concessione per sopravvenute ragioni di pubblico interesse della quali dovrà essere data opportuna ed esaustiva evidenza nella motivazione del provvedimento di revoca, che dovrà essere comunicato al Concessionario con un preavviso scritto di almeno 90 giorni, fatto comunque salvo il rispetto della normativa vigente in tema di comunicazione di avvio del procedimento.

In caso di revoca della concessione per motivi di pubblico interesse, ai sensi dell'articolo 176 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. competerà al Concessionario lo stesso indennizzo previsto al precedente articolo per l'ipotesi di risoluzione per inadempimento del Concedente.

L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del Concedente dell'indennizzo sopra indicato.

ART. 36. SUBENTRO AL CONCESSIONARIO

In tutti i casi di risoluzione del contratto di concessione per motivi attribuibili al Concessionario, gli enti finanziatori del progetto potranno impedire la risoluzione designando, entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte del Concedente dell'intenzione di risolvere il rapporto, una società che subentri nella concessione al posto del Concessionario e che verrà accettata dal Concedente a condizione che:

- a. la società designata dagli enti finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle previste dal bando di gara o negli atti in base ai quali la concessione è stata affidata, avuto comunque riguardo alla situazione concreta del progetto e allo stato di avanzamento dello stesso alla data del subentro;
- b. l'inadempimento del Concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine di 90 giorni previsto dal presente comma per l'esercizio del subentro ovvero in un termine più ampio che potrà essere eventualmente concordato tra il Concedente e gli enti finanziatori.

ART. 37. CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

Ogni controversia relativa all'interpretazione e/o interpretazione del presente atto, che le parti non riescano a comporre bonariamente, sarà deferita alla decisione dell'Autorità giudiziaria ordinaria, con esclusione del ricorso alla procedura arbitrale. Foro competente è esclusivamente quello di Trani

ART. 38. RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTIMAFIA E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il Concessionario, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 13 agosto 2010 n.136, si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, relativi a tutte le transazioni connesse con l'esecuzione e la gestione delle attività oggetto del presente contratto.

L'eventuale inadempimento comporterà la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

Il Concessionario che avesse notizia dell'inadempimento da parte di una propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla citata legge 136/2010, dovrà procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Concedente e la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

Il Concessionario dovrà garantire il rispetto di tale disposizione anche da parte di sub contraenti in relazione ai rispettivi rapporti contrattuali dagli stessi posti in essere per attività connesse con l'esecuzione della presente convenzione.

I lavoratori che saranno impegnati nella realizzazione delle opere dovranno essere muniti di tesserino di riconoscimento ai sensi dell'articolo 21 del d.lgs.81/2008, come integrato dall'articolo 5 della legge 136/2010.

Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività di cantiere, la bolla di consegna del materiale utilizzato per la realizzazione delle opere dovrà indicare il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi impiegati.

Il Concessionario comunica inoltre che il numero di conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche su cui effettuare i movimenti di denaro connessi al presente contratto e il seguente:

[↑]

e che le persone delegate ad operare su detto conto corrente sono: [↑]

codice fiscale [↑] e [↑] codice fiscale[↑]

ART: 39 . SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti alla stipulazione, registrazione e trascrizione del presente atto e ai conseguenti adempimenti sono e resteranno ad esclusivo carico del Concessionario, che richiederà tutte le agevolazioni fiscali eventualmente previste in materia.

ART. 40 . CLAUSOLA DI COLLABORAZIONE

Le parti si impegnano a concordare ogni ulteriore atto di attuazione, integrazione e precisazione di questo contratto che nel comune interesse e vantaggio consenta la più sollecita, sicura ed economica realizzazione dell'intervento.

ART. 41. ELEZIONE DI DOMICILIO

Il Concessionario elegge domicilio in [↑] presso [↑] recapito presso il quale saranno inoltrate tutte le comunicazioni inerenti il presente atto salvo l'utilizzo della PEC al seguente indirizzo [↑]

Le dette comunicazioni saranno efficaci dal momento della loro ricezione da parte del destinatario, certificata dall'avviso di ricevimento, nel caso della lettera raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata, ovvero, nel caso del fax, dal rapporto di trasmissione positivo confermato telefonicamente con l'annotazione della persona ricevente.

ART. 42. RINVIO

Per quanto non direttamente disciplinato dal presente atto, le parti fanno rinvio alla disciplina del Codice applicabile alla fattispecie.

Fanno parte integrante e vengono espressamente richiamate le clausole specifiche della proposta avanzata dal Concessionario, dell'offerta tecnica ed economica presentata in gara e quelle indicate negli atti disciplinanti la gestione dell'impianto

Il presente atto, essendo soggetto all'I.V.A., viene registrato con esazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

ART. 43 - IMPOSTE E SPESE

Tutte le spese inerenti alla stipulazione, registrazione e trascrizione del presente atto e di quello di costituzione del diritto di superficie e ai conseguenti adempimenti, ivi incluse le imposte, spese e onorari notarili, sono e resteranno ad esclusivo carico del Concessionario, che richiederà tutte le agevolazioni fiscali eventualmente previste in materia.

Le spese dei consulenti nominati dalle parti restano a carico del soggetto conferente l'incarico.

Il presente atto, essendo soggetto all'I.V.A., viene registrato con esazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.